

2. La documentazione probatoria deve accompagnare il carico durante tutte le fasi del trasporto alla raffineria e quest'ultima ne deve conservare una copia. La documentazione probatoria deve riportare in modo chiaramente visibile e indelebile, in una o più lingue comunitarie, la seguente dicitura: «Questo prodotto non può essere destinato al consumo umano prima della sua raffinazione».

3. L'operatore dell'industria alimentare responsabile del trasporto dello zucchero greggio e/o della sua raffinazione fornisce alle competenti autorità di controllo dei generi alimentari, ove queste ne facciano richiesta, la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. Lo zucchero greggio trasportato via mare in vani di carico e/o contenitori/cisterne non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari deve essere sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione prima di poter essere considerato adatto al consumo come alimento o ingrediente di alimenti.

2. Gli operatori dell'industria alimentare responsabili del trasporto e del processo di raffinazione devono considerare che il processo di pulitura effettuato prima del carico dello zucchero greggio costituisce una fase fondamentale di controllo per garantire la sicurezza e l'integrità dello zucchero raffinato, come precisato all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/43/CEE, tenendo conto della natura dell'ultimo carico trasportato precedentemente nei vani di carico e/o nei contenitori/cisterne.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° agosto 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione